



COLLETTIVA INCENDIO BANCHE

Contratto di Assicurazione dedicato alle abitazioni civili, attività commerciali ed artigianali oggetto di finanziamento ipotecario da parte della Banca

■ **Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa** ■



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
www.hdia.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA 04349061004
Registro Imprese di Roma 7122/92
R.E.A. di Roma 757172/92
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

NOTA INFORMATIVA**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "COLLETTIVA INCENDIO BANCHE"**

Documento aggiornato a Maggio 2014

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2013) ammonta a 176,58 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 80,58 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2013 è pari a 129,9%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è volto ad offrire una garanzia Incendio connessa ai mutui o ad altri tipi di finanziamento erogati dalla Banca ed è concepito in funzione della distribuzione attraverso le filiali della stessa. Quest'ultima sottoscrive la polizza collettiva in qualità di Contraente ed Assicurato, ed i mutuatari, siano essi persone fisiche o giuridiche, rivestiranno la veste anch'essi di Assicurati qualora in caso di sinistro indennizzabile risulti che il danno sia superiore al debito residuo spettante alla Banca.

In questo caso la differenza tra il danno ed il debito residuo verrà riconosciuta agli altri aventi diritto, fermo il limite di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata.

La polizza collettiva ha la durata stabilita nella Scheda di polizza e si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta data da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta della presente polizza, le Parti stabiliscono che tutte le coperture assicurative in essere al momento della disdetta della polizza collettiva rimarranno in vigore, alle presenti condizioni, fino alle loro scadenze naturali, fatto salvo quanto disposto all'Art. 11 "Recesso dalle singole applicazioni in caso di sinistro", delle Condizioni di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le indicazioni riportate sulla presente Nota Informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato e dalla Società.

Il contratto offre una garanzia assicurativa contro il rischio "Incendio" per le costruzioni immobiliari poste a garanzia del finanziamento erogato dalla Banca e costituite da fabbricati o porzioni di fabbricato destinati a: civili abitazioni, uffici e/o studi professionali, attività commerciali e/o artigianali. È possibile assicurare anche fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione e fabbricati vuoti ed inoccupati.

Per quanto attiene alle costruzioni immobiliari ad uso commerciale e/o artigianale si intendono escluse quelle che per tipologia sono ascrivibili ai settori di produzione e/o commercializzazione di infiammabili, plastica, gomma e legno, nonché discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie, grandi empori o supermercati aventi superficie superiore a 1.000 mq.



A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato a seguito di:

- Incendio con sviluppo di fiamma;
- Fulmine;
- Esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi.

Per il dettaglio delle garanzie previste si rimanda all'Art. 18.1 "Oggetto dell'assicurazione", delle Condizioni di assicurazione.

Sono inoltre sempre valide ed operanti le seguenti garanzie complementari di cui all'Art. 19 delle Condizioni di assicurazione:

- Colpa grave (Art. 19.1);
- Dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (Art. 19.2);
- Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione (Art. 19.3).

Avvertenza

Limiti di indennizzo – Esclusioni – Primo rischio assoluto – Valore a nuovo – Vincolo.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto", per cui in caso di sinistro la Società, prescindendo dal valore complessivo del fabbricato assicurato, risponde dei danni da esso subiti sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Esempio di assicurazione prestata nella forma a "Primo rischio assoluto":
un fabbricato è assicurato in polizza con la forma a Primo rischio assoluto per € 100.000,00.
L'intero valore di ricostruzione a nuovo è di €150.000,00.
A seguito di sinistro totale, il risarcimento dovuto dalla Società sarà di € 100.000,00, senza tenere conto della proporzione intercorrente tra la somma assicurata e l'intero valore del fabbricato, derogando quindi al disposto dell'art. 1907 del codice civile.

L'assicurazione è prestata a "Valore a nuovo" per cui l'ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti o per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, così come disciplinato dagli Artt. 22.1 e 22.2 delle Condizioni di assicurazione.

Il supplemento di indennità del valore a nuovo viene riconosciuto purché l'effettiva riparazione, salvo forza maggiore, avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dall'atto di liquidazione amichevole.

Avvertenza

In nessun caso la Società può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata in polizza, come stabilito all'Art. 21.4 – Limite massimo di indennizzo, delle Condizioni di assicurazione, e fermo comunque il limite di cui all'Art. 6 – Limite di risarcimento, di € 10.000.000,00 per evento.

In presenza di più assicuratori per lo stesso rischio, le garanzie assicurative prestate a favore degli Assicurati sono valide ma in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a darne avviso a tutti gli assicuratori. Qualora la somma dei singoli indennizzi superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare solamente la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

Avvertenza

La garanzia incendio è prestata con vincolo a favore della Banca che ha erogato il finanziamento al quale il contratto è connesso, come disciplinato all'Art. 17 – Vincolo, delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi, quali, a titolo esemplificativo, i danni al fabbricato:

- ***verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare;***
- ***dovuti a confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di Autorità;***
- ***da furto, rapina, estorsione;***
- ***verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;***
- ***determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, maremoti;***
- ***determinati con dolo dell'Assicurato.***

Per il dettaglio dei rischi esclusi dall'assicurazione Incendio si rimanda all'Art. 20 – Rischi esclusi, delle Condizioni di assicurazione.

4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato e riportate nel Modulo di adesione.



Avvertenza

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio vale quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile che potrà comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e anche la cessazione dell'assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio del rischio

La polizza viene stipulata in base al rischio rappresentato dall'Assicurato al momento della stipula del contratto. Ove, nel corso del contratto, avvengano circostanze che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

Avvertenza

La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come specificato dagli articoli 1896, 1897 e 1898 del codice civile.

Esempio di aggravamento del rischio per la garanzia Incendio:

al momento della stipula del contratto il fabbricato assicurato è destinato alla vendita di acque minerali; nel corso del contratto, l'attività esercitata all'interno del fabbricato viene trasformata in stabilimento di produzione di vernici e solventi; tale circostanza comporta un aggravamento del rischio ed in quanto tale deve essere comunicata per iscritto alla Società, pena la decadenza delle garanzie.

6. Premi

Il premio viene corrisposto in una unica soluzione al momento della stipula del contratto per l'intera durata di quest'ultimo.

I costi a carico dell'Assicurato ammontano mediamente al 22,5% di cui la quota parte percepita in media dall'intermediario ammonta al 5% del premio imponibile.

Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a € 811,36 i costi a carico dell'Assicurato ammontano a € 182,56 di cui la quota parte percepita dall'intermediario ammonta a € 40,57.

Avvertenza

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte.

In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 21.5 – Estinzione anticipata del mutuo, delle Condizioni di assicurazione.

Forme di pagamento previste

Il pagamento del premio avviene mediante ordine di addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dall'Assicurato presso una filiale della Banca.

7. Rivalsa

Fermo quanto disposto dall'art. 1916 del codice civile, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile, come previsto all'Art. 22.5 – Rinuncia alla rivalsa, delle Condizioni di assicurazione.

8. Diritto di Recesso**Avvertenza**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini polizza, sia l'Assicurato che la Società hanno facoltà di recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità descritti all'Art. 11 – Recesso dalle singole applicazioni in caso di sinistro, delle Condizioni di assicurazione.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.



10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico dell'Assicurato, come indicato all'Art. 16 – Oneri fiscali, delle Condizioni di assicurazione. L'imposta attualmente in vigore per la garanzia Incendio è del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E RECLAMI**12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo****Avvertenza**

In caso di sinistro, la denuncia dovrà essere presentata nei termini e nelle modalità descritti all'Art. 10 – Obblighi della Contraente in caso di sinistro, delle Condizioni di assicurazione.

La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:

A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta certificata:	sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi alla Filiale o all'Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto.	
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:	800.23.31.20

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, telefax 06 4210 3583, e-mail reclami@pec.hdia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato**Avvertenza**

In caso di disaccordo le Parti hanno sempre facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata


È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it.

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Alfonso Scarpa



GLOSSARIO**Aderente**

Il titolare del rapporto di mutuo/finanziamento erogato dalla "Banca/Contraente", il quale aderisce alla polizza collettiva stipulata tra la "Banca" e la "Società".

Artigianale/rurale

Attività economica, prevalentemente esercitata con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia o di terzi, organizzata per la produzione, trasformazione, manutenzione, messa in opera e vendita di merci o prodotti, intendendosi per tali anche coltivazione di fondi, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all'attività stessa.

Assicurato

Il Contraente sino al suo credito privilegiato ed in caso di eccedenza gli aventi diritto.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Banca/Contraente

Il soggetto che stipula e corrisponde il premio della polizza collettiva e cioè la Banca, presso una cui filiale o agenzia l'Aderente intrattiene un rapporto.

Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati e/o contenenti i beni assicurati, sia costruito in materiale incombustibile. Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile nei limiti di un terzo dell'intera rispettiva superficie:

- solai e struttura portante del tetto;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
- manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
- soppalchi;
- materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.

Civile abitazione

Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell'Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.

Commerciale

Attività economica, prevalentemente esercitata con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia o di terzi, organizzata per la vendita di merci o prodotti, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all'attività stessa.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Danni materiali e diretti

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato – Civile abitazione, Ufficio, Studio professionale – Locali

- L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, pannelli solari e/o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico;
- dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione (ad esempio l'attrezzatura per attività del tempo libero) o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi. Tali dipendenze devono essere costruite in materiali incombustibili;
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante.



Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Fabbricato – Commerciale, Artigianale, Rurale

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione.

Fissi ed infissi

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Fulmine

Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi ed auto propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzabile

Che ha dato luogo a un indennizzo da parte della Società.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Parti

Il Contraente e la Società.

Polizza

Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché il Fascicolo Informativo.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del codice civile.



Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di polizza

La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi.

Scoperto

Importo calcolato in percentuale sul danno liquidato a termini di polizza che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino di rompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.

Serramento

Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Territorio nazionale

Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Ufficio, Studio professionale

Fabbricato in cui l'Assicurato svolge la sua attività professionale o di rappresentanza, senza scambio né trasformazione di beni.

Valore a nuovo o di rimpiazzo

Il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive, fermo il limite della somma assicurata di ogni singolo modulo di adesione.

Vincolo

La presente polizza, in riferimento ai locali assicurati, s'intende vincolata ad ogni effetto a favore della Banca.



■ **COLLETTIVA INCENDIO BANCHE**
■ **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Maggio 2014



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 Premessa**

La Banca sottoscrive la presente polizza collettiva in qualità di Contraente ed Assicurato, a garanzia dei fabbricati per i quali eroga mutui fondiari alla propria clientela, sia essa costituita da persone fisiche, che da Società.

I suddetti mutuatari rivestiranno la veste anch'essi di Assicurati qualora in caso di sinistro indennizzabile risulti che il danno sia superiore al debito residuo spettante alla Banca.

In questo caso la differenza tra il danno ed il debito residuo verrà riconosciuta agli altri aventi diritto, fermo il limite di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata.

Art. 2 Durata

La presente polizza collettiva ha la durata stabilita nella Scheda di polizza e si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta data da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta della presente polizza, le Parti stabiliscono che tutte le coperture assicurative in essere al momento della disdetta della polizza collettiva rimarranno in vigore, alle presenti condizioni, fino alle loro scadenze naturali, fatto salvo quanto disposto all'Art. 11 "Recesso dalle singole applicazioni in caso di sinistro".

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, il Contraente trascorso il quinquennio e previa comunicazione da darsi alla Società, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso. La Società rimborserà al Contraente la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 3 Pagamento del premio e regolazione premio

I premi devono essere pagati dal Contraente alla Società, in un'unica soluzione per l'intera durata del mutuo, entro i termini e con le modalità di seguito previste:

- 1) il Contraente corrisponde mensilmente alla Società l'ammontare dei premi riferiti ai singoli Rischi Assicurati, come previsto al successivo punto 4);***
- 2) il Contraente si impegna ad inserire nel sistema informativo fornito dalla Società le singole adesioni comprensive di tutte le informazioni ivi previste;***
- 3) la Società con cadenza mensile e con decorrenza dal 1° (primo) giorno di ogni mese elabora il conteggio dei premi dovuti relativi al mese preso in esame e lo comunica mediante apposito atto contrattuale al Contraente entro i successivi 15 giorni;***
- 4) il Contraente versa il premio risultante dalla suddetta appendice entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.***

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società stessa di eseguire gli accertamenti.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio dovuti, le garanzie assicurative s'intenderanno sospese sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nessun premio è dovuto dalla Banca a titolo di premio minimo per ciascuna annualità assicurativa.

Art. 4 Rischi assicurabili

Sono assicurabili i rischi appartenenti alle seguenti tipologie:

- fabbricati civili, uffici e studi professionali;
- fabbricati artigianali/rurali;
- fabbricati commerciali;
- fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione o vuoti ed inoccupati.

Tra le attività commerciali ed artigianali sono escluse quelle ascrivibili ai settori di produzione e/o commercializzazione di infiammabili, plastica, gomma e legno, nonché discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie, grandi empori o supermercati aventi superficie superiore a 1.000 mq.

Art. 5 Somme massime assicurabili

La somma assicurata con la presente polizza collettiva per ogni fabbricato assicurato deve essere pari al valore di stima dell'immobile, effettuata dalla Banca al momento dell'erogazione del mutuo o all'importo di mutuo erogato.

La somma massima assicurabile è pari ad € 1.000.000,00 per singolo rischio.

Art. 6 Limite di risarcimento

Resta inteso che la Società, in nessun caso, sarà tenuta ad indennizzare per più fabbricati assicurati con la presente polizza, una somma superiore a € 10.000.000,00 per evento.



Art. 7 Calcolo del premio

Il premio viene calcolato su base annua, comprensivo delle imposte attualmente in vigore, per:

1. attività civili, uffici e studi professionali e fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione o vuoti ed inoccupati da adibire a dette attività;
2. attività commerciali, rurali, artigianali e fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione o vuoti ed inoccupati da adibire a dette attività.

Art. 8 Effetto e cessazione delle garanzie

L'assicurazione ha effetto, per ciascun singolo rischio, **dalle ore 24 del giorno in cui il mutuo si stato effettivamente erogato purché l'oggetto della copertura assicurativa non risulti fra i rischi esclusi di cui all'Art. 4.** La omessa o mancata comunicazione dei dati identificativi dei rischi, non pregiudicheranno la validità della garanzia, purché tali omissioni, dimenticanze o sviste ovvero errori involontari **non siano riferibili a fatti avvenuti da oltre 180gg da quando è stato effettivamente erogato il mutuo.**

Trascorso tale periodo, la garanzia assicurativa non si intenderà operante per i suddetti rischi.

Resta inteso che la Contraente si impegna ad inserire e a mantenere in essere durante la validità e fino all'estinzione del rapporto di mutuo tutti i beni immobiliari assicurabili oggetto di mutuo, salvo il caso di richiesta scritta da parte della Contraente da inoltrarsi alla Società con preavviso di 30 giorni, in caso in cui ne ricorrano i termini previsti all'Art. 2.

Art. 9 Altre Assicurazioni

Le Parti convengono che la validità delle garanzie non viene meno dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni prestate per gli stessi rischi di cui alla presente polizza e che, a questo riguardo, la Contraente è esonerata dall'effettuare qualsiasi preventiva comunicazione, **salvo in caso di sinistro. In questo caso la Contraente o l'Aderente devono darne avviso a tutti gli Assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la somma di tali indennizzi (non dovrà essere conteggiato l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente) supera l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare solamente la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.**

Art. 10 Obblighi della Contraente in caso di sinistro

La Contraente, ricevuto avviso di sinistro, accerta che il bene danneggiato sia in garanzia, provvede ad inoltrare la documentazione alla Società entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. **Qualora la Contraente ometta di segnalare il sinistro alla Società entro il termine previsto, il diritto all'indennizzo non è pregiudicato, ma resta inteso che la Società non è obbligata per i danni per i quali non è stata messa in condizione di espletare preventiva e/o adeguata perizia.**

Art. 11 Recesso dalle singole applicazioni in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere da ogni singolo bene assicurato nella polizza collettiva colpita da sinistro con preavviso di 30 giorni da comunicarsi alla Contraente e all'Aderente.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Art. 12 Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società – o da un Perito da questa incaricato con la Contraente e/o l'Aderente o da un Perito da loro designato.

In caso di disaccordo le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente e/o diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile).

Art. 15 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.



Art. 17 Vincolo

La presente polizza s'intende vincolata ad ogni effetto a favore della Contraente e come da rogito ivi indicato. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza sarà pagato dalla Società alla Contraente, ovviamente previa liquidazione di quanto eventualmente dovuto al beneficiario di un possibile interesse/vincolo preesistente.

Art. 18 Rischi assicurati**Art. 18.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi direttamente causati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio.

Art. 19 Garanzie complementari sempre valide ed operanti**Art. 19.1 Colpa grave**

Colpa anche grave, dell'Assicurato e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'abitazione. Verso questi soggetti la Società rinuncia all'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 codice civile.

Art. 19.2 Dolo

Dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 19.3 Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione e/o vuoti ed inoccupati

Per i fabbricati in corso di costruzione, la garanzia si intende operante a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibenti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- *vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio d'incendio;*
- *non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 mc (dieci metri cubi);*
- *non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;*
- *non sia consentito fumare.*

Art. 20 Rischi esclusi**1) Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- *verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi in genere, compresi quelli vandalici;*
- *verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;*
- *dovuti a confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;*
- *da furto, rapina, estorsione, smarrimento, malversazione, approvazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;*
- *verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;*
- *determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;*
- *provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno;*
- *causati a tendoni, pannelli fotovoltaici o solari, comprese le relative intelaiature di sostegno a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati;*
- *causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, sovraccarico da neve, trombe d'aria e vento e cose da esso trascinate e/o abbattute e/o trasportate;*
- *da e di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguente a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*



- *causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere;*
 - *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
 - *determinati con dolo dell'Assicurato;*
 - *indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;*
 - *alla macchina ed all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
 - *causati all'arredamento ed agli elettrodomestici in genere contenuti nei locali;*
- 2) *sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.*

Art. 21 Norme che regolano l'assicurazione

Art. 21.1 Forma dell'assicurazione - Primo rischio assoluto

L'assicurazione s'intende prestata a "Primo rischio assoluto" e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile; la determinazione del danno verrà effettuata sulla base del "valore a nuovo" in conformità dell'Art. 23.4.

Art. 21.2 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente si deve adoperare affinché ciò possa avvenire e ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 21.3 Validità territoriale

La garanzia prestata con la presente polizza s'intende operante per i beni assicurati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 21.4 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata in ogni singolo fabbricato assicurato con il limite complessivo di cui all'Art. 6 delle Condizioni Generali di assicurazione.

Art. 21.5 Estinzione anticipata del Mutuo

Nel caso in cui il contratto di mutuo venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale la Contraente può:

- indicare il nuovo beneficiario o intestatario del vincolo di beneficio. La Società esegue le istruzioni a tal fine impartite alla Contraente prendendone appositamente atto
- oppure richiede:

- il rimborso del premio in caso di estinzione del contratto assicurativo.
In quest'ultimo caso la Società restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo (escluse soltanto le imposte) entro 30 giorni dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Art. 22 In caso di sinistro

Art. 22.1 Determinazione del danno

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, *escludendo il valore dell'area, ed applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.*

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Art. 22.2 Supplemento d'indennità in base al "valore a nuovo"

Essendo l'assicurazione prestata in base al "valore a nuovo" si stabilisce il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come sopra indicato, determina l'indennità complessiva in base al "valore a nuovo".

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto precedente.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.



La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, ***purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.***

Art. 22.3 Anticipo dell'indennizzo

La Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, ***a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 20% della somma assicurata.***

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 45 giorni dalla data di denuncia del sinistro, ***sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.***

La quantificazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, la Contraente potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 22.4 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni ***(sempreché non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell'art. 2742 del codice civile e non ricorra alcuno dei casi elencati alla sezione Rischi Esclusi)*** alla Filiale della Contraente presso la quale è stato stipulato il rapporto di mutuo.

Art. 22.5 Rinuncia alla rivalsa

La Società si avvarrà del diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile del danno ***solo su autorizzazione della Contraente ed a patto che quest'ultima non eserciti, a sua volta, tale diritto. Rimane escluso il caso di dolo.***

Art. 22.6 Legenda (riferita all'esempio di denuncia di sinistro)

(1)

- Indicare le garanzie interessate dal sinistro

(2)

- Indicare la data certa o presunta in cui si è verificato il sinistro

(3)

- Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P.

(4)

- Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le parti.



Art. 22.7 Esempio di denuncia di Sinistro

Mittente:		

Cognome e Nome		

Indirizzo		

C.A.P.	Località	Provincia
_____	_____	_____
Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A.		

RACCOMANDATA A.R.		
Oggetto: denuncia di sinistro		
Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____		
in data _____ di professione _____		
con domicilio _____ tel. _____		
Assicurato/a con polizza n. _____		
denuncia di sinistro di _____ (1)		
verificatosi alle ore _____ del _____ (2)		
nell'immobile ubicato in _____ Via _____ (3)		
con presumibile importo di danno di euro _____ (4)		
Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito: per fissare un appuntamento si può rivolgere		
al Sig. _____ tel. _____		
Si allega (ove necessario):		
<input type="checkbox"/> preventivi o fatture per riparazioni;		
<input type="checkbox"/> attestato denuncia Autorità Giudiziaria;		
<input type="checkbox"/> descrizione particolareggiata del sinistro;		
<input type="checkbox"/> altro (specificare) _____		
Luogo e data _____		Firma _____



